

REGOLAMENTO (CE) N. 1439/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1995

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (**), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (**), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra (*), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (*), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (*), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (*), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applica-

zione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (*), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (*), in particolare l'articolo 1,

considerando che, ai sensi dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (**), la Comunità si è impegnata a sostituire i prelievi variabili all'importazione con dazi fissi, a decorrere dal 1° luglio 1995; che detto accordo sull'agricoltura prevede anche l'introduzione di un sistema di contingenti tariffari in sostituzione dell'attuale sistema di accordi speciali con i paesi terzi in materia di importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine; che questi cambiamenti impongono l'adozione di nuove disposizioni particolareggiate e l'abrogazione di alcune norme attualmente vigenti; che esigenze di chiarezza inducono a riunire le disposizioni per la gestione di tutti i contingenti tariffari del settore in un unico regolamento e a disporre l'apertura dei vari contingenti con atti giuridici distinti;

considerando che d'ora in poi i dazi pagabili all'importazione nella Comunità sono quelli stabiliti dalla tariffa doganale comune;

considerando che occorre mantenere l'obbligo di presentare l'apposito titolo all'importazione e all'esportazione di tutti i prodotti del settore, ad eccezione delle carni di ovini e caprini di razza pura, nonché di alcune frattaglie e grassi;

considerando che, per ottemperare all'esigenza posta dall'accordo sull'agricoltura di trasformare gli accordi di autolimitazione in contingenti tariffari specifici per paese, è necessario prevedere un sistema di gestione atto a garantire che soltanto i prodotti originari di ciascun specifico paese possono essere importati nell'ambito dei contingenti tariffari; che quest'ultima considerazione, unita all'esigenza di un'agevole transizione verso il nuovo

(*) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(**) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

(*) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(*) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

(*) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

(*) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.

(*) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.

(*) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(*) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 3.

(*) GU n. L 336 del 22. 12. 1994, pag. 22.